



Comune di Casalpusterlengo (Lo)

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 – PARTE IMPIANTI DI PROPRIETA’ DI ENEL SOLE

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che “*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”, e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale “*servizio pubblico locale di rilevanza economica*” e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue:

Inquadramento normativo

Secondo l’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica rientrano tra i “pubblici servizi” come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che “**il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale.**” (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche “servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale” (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).

Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l’applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali. Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al “mercato”, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l’obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l’art. 23bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante **procedure competitive ad evidenza pubblica**;
- b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di **società miste** il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento diretto, ossia **in house providing**, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario).

Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Nondimeno tale ultima disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008.

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. inhouse providing.

La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti".

Stante il disposto dell'art. 34, c.20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 sopra citato, ai fini dell'affidamento è quindi prevista la presente relazione la quale deve indicare in particolare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La scelta è rimessa agli affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente la centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse".

In merito alla proprietà degli impianti va richiamato l'art. 113 comma 2 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) ove viene stabilito che: "*Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13*". Il citato comma 13 stabilisce che: "*Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile*".

Obiettivi dell'amministrazione e verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Casalpusterlengo è:

- n. 710 punti luce di proprietà comunale
- n. 1744 punti luce di proprietà Enel Sole S.r.l.

Il servizio pubblica illuminazione nel Comune di Casalpusterlengo è attualmente gestito come segue:

- per quanto riguarda gli impianti comunali il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 77 del 19/12/2016 la relazione ex art. 34, comma 20, della legge n. 221/2012 sull'affidamento del servizio di pubblica illuminazione, alla quale si è data attuazione mediante la determinazione del settore LL PP n. 77 del 19/12/2016, avente ad oggetto l'adesione alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio luce 3
- per quanto riguarda gli impianti di proprietà di Enel Sole, questi ultimi sono gestiti sulla base di un contratto scaduto nel lontano 1978 e, da allora, tacitamente rinnovato (pertanto trattasi di "gestione di fatto" in quanto, come è noto, il tacito rinnovo rende nulli i contratti pubblici).

Stante la necessità che il Comune sia proprietario dei punti luce al fine di poterne mettere la gestione a gara, è stata avviata, con deliberazione consiliare n. 26 del 29/7/2013, ai sensi del D.P.R. 902/1986, sulla base dei criteri fissati dall'art.24 RD 15/10/1925 n.2578, la procedura di riscatto della proprietà di tutti i punti luce presenti sul territorio comunale appartenenti ad Enel Sole srl.

La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione in capo ad Enel Sole è infatti elemento ostativo insuperabile all'adeguamento della gestione alla normativa europea, in particolare per quanto riguarda le forme di affidamento del servizio; non è infatti possibile selezionare

un operatore privato – e nemmeno procedere ad un affidamento *in house* – diverso da Enel Sole per l'impossibilità di utilizzare, operare ed intervenire su impianti di proprietà non comunale.

La procedura di acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà della società Enel Sole, ex D.P.R. 902/1986, sulla base dei criteri fissati dall'art.24 RD 15/10/1925 n.2578, è giunta alla fase conclusiva nel modo seguente:

- su richiesta dell'amministrazione comunale, in data 5/11/2015, atti comunali n. 2019, Enel sole ha comunicato che il valore contabile degli impianti, definito secondo i criteri disposti dall'art.25, comma 6 D.L. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012 risultava pari ad € 224.918,63
- con successiva nota di Enel Sole del 27/01/2016, in atti comunali n. 1409, è stato trasmesso al comune il valore residuo industriale degli impianti, quantificato in € 429.737,22
- a fronte di ciò, l'Amministrazione comunale comunicava ad Enel Sole, in data 3/08/2016, prot. n. 14930, la propria stima degli impianti, in virtù della quale è stato formalmente offerto da parte del Comune l'equo indennizzo di € 85.238,18 oltre IVA ai sensi di legge, determinato a seguito di perizia di stima redatta da tecnico esperto nominato dal Comune.
- ENEL sole ha presentato le proprie controdeduzioni alla perizia di stima predisposta dal comune con nota del 9/08/2016, in atti comunali n. 15415, nella quale si contesta il criterio Di stima adottato da parte del comune
- Con nota del 06/03/2017, in atti comunali n. 5854, il comune di Casalpusterlengo ha presentato le proprie osservazioni alle controdeduzioni di ENEL Sole, riconfermando la correttezza della propria stima pari ad € 85.238,18.

Detto indennizzo non è stato a tutt'oggi accettato da Enel Sole.

Da ultimo, il comune di Casalpusterlengo ha richiesto ad Enel Sole in data 26/11/2019, atti comunali n. 26933, di fornire la consistenza aggiornata degli impianti e, con nota in pari data, in atti comunali n. 26936, il valore industriale residuo degli stessi, riscontrando:

- in data 18/10/2019, la risposta relativa di Enel Sole alla consistenza degli impianti, che assommano a 1.744 unità;
- in data 20/11/2019, atti comunali n. 30268, la risposta di Enel Sole relativa al valore contabile ai sensi del d.lgs. 27/2012, che ammonta ad € 170.709,69.

Nelle more relative all'attuazione della procedura di acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole, dato che, per effetto di quanto disposto dagli artt. 34, c.21, della legge n.221/2012 e 13 della legge n.15/2014, dall'1/1/2015 la gestione degli impianti di cui all'oggetto, non essendo stata affidata, in precedenza, con procedura conforme ai requisiti prescritti dalla normativa europea, è cessata "ope legis" al 31/12/2014, pertanto è ora da ritenersi svolta da Enel Sole srl di proroga di fatto;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.113, comma 11, del D.Lgs. n.267/2000 l'assenza di un contratto di servizio valido ed efficace imponeva al comune di Casalpusterlengo l'obbligo di procedere alla definizione di accordi transitori in attesa che, a seguito della programmata acquisizione degli impianti di proprietà di Enel Sole srl, possa procedersi all'affidamento della gestione mediante gara ad evidenza pubblica (o con altra modalità tra quelle consentite dalla legge);

Per dare attuazione a quanto sopra, si è provveduto, con nota del 31 marzo 2015, in atti comunali n. 5722, a proporre ad Enel Sole un accordo transitorio tendente, oltre che a regolare il rapporto in essere, a rispettare gli stretti vincoli imperativi di legge prescritti dalla

normativa sopra citata in materia di “spending review”, vincoli dai quali il comune di Casalpusterlengo non può discostarsi;

Con nota del 23/06/2015 in atti comunali n. 11439, Enel Sole ha provveduto a comunicare al comune la propria disponibilità a rimodulare come segue le condizioni relative alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione:

- canone unico annuo pari ad Euro 34,00 (trentaquattro/00) a centro luminoso IVA 22% esclusa, soggetto a rivalutazione annua ISTAT, con decorrenza dal 1/1/2015;
- Ricambio delle lampade a programma: non oltre 36 mesi;

Il canone unico annuo (media ponderata) precedentemente praticato ammontava ad € 54,61 (cinquantaquattro/61) a centro luminoso IVA 22% esclusa;

Il risparmio che si è conseguito con l'accordo di che trattasi, rispetto alle condizioni economiche precedenti, ammonta ad € 20,61 (venti/61) a centro luminoso IVA 22% esclusa, soggetto a rivalutazione annua ISTAT e, pertanto, la proposta di Enel Sole è stata ritenuta meritevole di approvazione;

il suddetto accordo transitorio con Enel Sole srl per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica sino all'acquisizione degli impianti spessi da parte del Comune di Casalpusterlengo è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 379 del 1/08/2015 e successivamente prorogato con Determinazioni n. 93/026, n. 110/2017, n. 96 /2018 e, da ultimo, n. 122/2019

Tutto ciò premesso, sul fronte della valorizzazione degli impianti, pur considerando la riduzione ad € 170.709,69 del valore contabile pari ad € 224.918,63 precedentemente comunicato da Enel Sole nel corso del 2015, permangono sostanziali differenze tra il valore di stima determinato dal comune nel 2016, fatti salvi gli eventuali successivi aggiornamenti dello stesso per attualizzare il valore alla data odierna e quanto comunicato da ENEL sole con la citata corrispondenza.

Seguirà pertanto l'avvio del procedimento di trasferimento coattivo degli impianti a conclusione del quale sarà possibile il successivo affidamento dell'intera rete e della totalità degli impianti presenti sul territorio comunale.

Visto quanto sopra, il Comune di Casalpusterlengo si propone pertanto, in questa sede, di affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL Sole, Ravvisando la necessità e l'urgenza di subentrare nella proprietà e disponibilità degli impianti al fine di far cessare l'attuale servizio di manutenzione e il relativo canone e poter provvedere al più presto all'affidamento della gestione del servizio con l'osservanza delle norme previste dalle leggi in materia.

La rideterminazione della proprietà degli impianti è subordinata alla disponibilità delle risorse economiche da parte del comune, pari ad € 85.238,18 oltre IVA 10%, pari al valore industriale degli impianti di Enel Sole secondo al perizia predisposta dal comune nel 2016, che necessitano per riscattare la rete da Enel Sole: tale importo, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti, dovrà esser inserito a Bilancio nella programmazione pluriennale del comune di Casalpusterlengo

Si ritiene pertanto di dover concludere la procedura di riscatto avviata con la richiamata deliberazione consiliare, prendendo atto della valutazione dell'equo indennizzo

oggetto della perizia di stima redatta da Studio Cavaggioni S.c.a.r.l., dichiarando contemporaneamente l'acquisizione della proprietà degli impianti per avvenuto riscatto, che entreranno, quindi, a far parte del patrimonio ex art. 826 ultimo comma del C.C. e fissando una data per la consegna e la presa in possesso degli impianti in contraddittorio e con verbale.

Infatti occorre considerare che l'assunzione in carico del servizio e degli impianti di I.P. di Enel Sole non può essere subordinata al preventivo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza e sulla quantificazione dell'indennizzo, così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3607/11.

Vengono qui richiamate, a rafforzamento delle decisioni che si sta assumendo con il presente atto, alcune delle conclusioni a cui è giunta l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, con propria deliberazione n. 110 del 19/12/2012, secondo cui:

- il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale e in quanto tale soggiace alle regole previste per tali tipi di servizi. La sua gestione deve essere affidata con procedura ad evidenza pubblica, conforme al diritto comunitario ed al codice dei contratti pubblici. Sono da escludere tutte le forme di rinnovo tacito degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- per le gestioni in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l'acquisizione al patrimonio comunale e l'assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai comuni, procedere all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica (ossia agli affidamenti in conformità alla normativa europea), evitando il mantenimento di situazioni monopolistiche, sulla base della relazione di cui al comma 13 dell'art. 34 D.L. n 179/2012.

Ne consegue, visto l'art. 1 e l'art. 24 del R.D. n. 2578 del 15/10/1925; il DPR 902/, da art. 8 a 14, gli artt. 823 e conseguenti del codice civile e specificatamente l'art. 826 ultimo comma, l'art. 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti pubblici, che il comune dichiarerà la conclusione della procedura di riscatto avviata con deliberazione consiliare n. 26 del 29/07/2013 e, conseguentemente, l'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica come individuati in detta relazione di stima di parte comunale

Successivamente si procederà con apposita ordinanza-ingiunzione, alla materiale consegna e presa in carico di quanto sopra al fine di affidarne la gestione ai sensi di legge, rimandando successivamente all'avvenuta acquisizione della restante proprietà degli impianti, la valutazione circa l'affidamento della gestione degli stessi.

In particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- a) ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
- b) razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;
- c) ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l'installazione di regolatori di flusso luminoso che possano generare un risparmio energetico sino al 40%;

- d) ridurre l'affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
- e) conservare e tutelare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.

Il Comune intende effettuare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti senza investimenti economici diretti a carico dell'Ente medesimo; la convenzione Consip attualmente in fase di aggiudicazione per la Lombardia (già vigente per l'Emilia Romagna il lotto 5 a partire da febbraio 2019, la data presunta di attivazione per il lotto 2 che riguarda la Lombardia è per Consip imminente) offre una soluzione ritenuta idonea al riguardo.

Infatti il ricorso alla convenzione CONSIP "Servizio Luce 4" per la durata di anni nove, oltre che rispettare la normativa vigente, rappresenta per il Comune la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione e di trasparenza.

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità:

in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo.

Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato a gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a "mettere a norma" i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Ragioni specifiche dell'affidamento e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto

Il Comune di Casalpusterlengo, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e la realizzazione dei relativi investimenti, mediante, per le motivazioni sopra esposte, ricorso alla convenzione Consip LUCE 4 rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione favorendo il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti medesimi.

Ciò posto, sussistono specifiche e motivate ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per la ricerca sul mercato di operatori in grado di svolgere il servizio di gestione della pubblica illuminazione e di realizzazione dei relativi investimenti per la riqualificazione degli impianti.

Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e le compensazioni economiche.

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo accessibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Gli specifici obblighi di servizio pubblico per il servizio di pubblica illuminazione e in particolare gli obblighi del Comune di Casalpusterlengo.

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte

dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Nel caso specifico del Comune di Casalpusterlengo gli obblighi in esame, posti in capo al gestore, possono così essere riassunti:

- esecuzione degli interventi di riqualificazione/efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, come verrà successivamente dettagliatamente previsto dal progetto allegato alla documentazione di affidamento. Il progetto dovrà prevedere interventi che tendano a:
 - minimizzare l'incidenza economica ed energetica dell'illuminazione pubblica;
 - azzerare l'inquinamento luminoso diretto;
 - limitare l'inquinamento luminoso indiretto;
 - ottimizzare i costi di gestione degli impianti;
 - rinnovare gli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti;
 - gestione degli impianti di illuminazione pubblica per tutta la durata prevista;
 - assicurare il servizio di fornitura ed erogazione di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione pubblica con i diversi operatori presenti sul mercato.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso un canone annuo comprensivo della fornitura di energia elettrica, della riqualificazione, gestione e manutenzione degli impianti, calcolato sulla base dei costi di fornitura energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti attualmente sostenuti dall'ente.

Casalpusterlengo, 27/11/2019

Il Responsabile del Servizio (Settore LL.PP.)

Arch. Alberto Baron

